COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

concernente il regime di aiuti a favore del riciclaggio della carta da stampa e da scrittura notificato dal Regno Unito (registrato con il numero C 45/05)

[notificata con il numero C(2007) 5421]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/440/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi degli articoli succitati [1] e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 22 luglio 2005, registrata presso la Commissione il 26 luglio 2005 sotto il numero A/6948, il Regno Unito ha notificato alla Commissione un regime di aiuti volto ad aumentare la capacità di produzione di carta da stampa e da scrittura (di seguito «Carta S&S») mediante utilizzo di fibre riciclate nel quadro del Programma di Azione Rifiuti e Risorse (Waste and Resources Action Programme, di seguito «WRAP»). La notifica è stata registrata sotto il numero 364/05. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 9 settembre 2005, registrata sotto il numero D/56952. Il Regno Unito ha risposto con lettera del 28 ottobre 2005, registrata il 7 novembre 2005 sotto il numero A/38954.

(2) Il 7 dicembre 2005 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Il 24 gennaio 2006 il Regno Unito ha inviato le sue osservazioni in risposta alla decisione di avvio del procedimento. Il 10 e il 14 febbraio 2006 la Commissione ha ricevuto commenti da M-Real, fabbricante di carta S&S riciclata che possiede stabilimenti di produzione nel Regno Unito, nonché dalla Confederation of Paper Industry (di seguito «CPI»), associazione del Regno Unito che rappresenta l'industria della carta. Il Regno Unito ha risposto alle osservazioni inviate dai terzi il 3 maggio 2006. Il 19 marzo 2007 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti al Regno Unito, che ha risposto l'11 maggio 2007. Il 14 luglio 2007 le autorità britanniche si sono incontrate con rappresentanti della Commissione. Il Regno Unito ha fornito ulteriori precisazioni il 21 agosto 2007, nonché il 10 e 14 settembre 2007.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

Autorità che concede l'aiuto

(3) WRAP è una società creata dal governo britannico in partenariato con altri azionisti per promuovere una gestione durevole dei rifiuti e, più precisamente, per promuovere mercati efficienti per i materiali e i prodotti riciclati. Il suo obiettivo principale consiste nell'accrescere l'efficacia di detti mercati stimolando la domanda di materiali e di prodotti riciclati, migliorando in tal modo l'economia della raccolta. Benché funga da organo ausiliario del governo e ne metta in atto le politiche, WRAP è un'impresa privata. Tra gli azionisti di WRAP figurano vari rappresentanti dei settori interessati dalla gestione dei rifiuti, tra cui la Confederation of Paper Industries e il Chartered Institute of Waste Management, enti senza scopo di lucro tra cui Wastewatch, nonché rappresentanti dei governi regionali e del governo britannico.

[1] GU C 9 del 14.1.2006, pag. 6.

Obiettivi

(4) L'obiettivo del regime di aiuti notificato consiste nell'aumentare la raccolta e il riciclaggio della carta da stampa e da scrittura (S&S) proveniente da uffici e da imprese mediante un incremento della capacità di riciclaggio con l'obbligo di raccogliere maggiori quantitativi di rifiuti cartacei. Secondo il Regno Unito, l'aumento della capacità di riciclaggio, unitamente all'obbligo legale, per il beneficiario dell'aiuto, di utilizzare queste nuove raccolte supplementari porterà a un aumento netto di raccolte supplementari di carta da macero S&S. La definizione di carta da stampa e da scrittura utilizzata dalle autorità britanniche include i seguenti tipi di carta senza legno: carta per pubblicazioni stampate, carta per fotocopiatrici/stampanti e carta per rotocalchi. Il Regno Unito ha escluso dall'appalto altri tipi di carta senza legno, tra cui la carta tissue e tutti i tipi di carta contenenti legno. Attualmente la maggior parte della carta prodotta da imprese e da uffici non viene raccolta né selezionata a fini di riciclaggio, in particolare a causa di difficoltà tecniche, dei bassi costi di discarica e della volatilità dei prezzi. Secondo le statistiche fornite dalla Confederation of Paper Industries per il 2006, nel Regno Unito [1] le raccolte di carta S&S rappresentano circa il 10 %.

La procedura di gara

(5) Per conseguire gli obiettivi di cui sopra, WRAP intende concedere sovvenzioni alle cartiere al fine di aumentarne la capacità di riciclaggio di carta S&S utilizzando prevalentemente, come materia prima, la carta di recupero proveniente da uffici e da imprese. Lo stanziamento previsto per il regime è compreso tra 6 milioni e 20 milioni di GBP (circa 8,6-28,6 milioni di euro) e coprirà il periodo fino al 31 marzo 2011. Si prevede che beneficino degli aiuti da 2 a 10 imprese produttrici di carta. L'aiuto è finanziato mediante il bilancio generale del Department for Environment, Food and Rural Affairs (Segretariato di Stato per l'ambiente, le sostanze alimentari e gli affari rurali).

(6) L'aiuto notificato sarà concesso al termine di una procedura di gara, ispirata alle procedure di acquisto pubbliche comunitarie. Le seguenti condizioni sono particolarmente rilevanti:

Raccolta di rifiuti cartacei

(7) Gli offerenti prescelti saranno quelli le cui raccolte di carta provengono prevalentemente da uffici e da imprese e consistono di carta di recupero S&S. Di conseguenza, il bando di gara preciserà che «la fonte di materia prima deve, come minimo, e in ordine prioritario, consistere di:

— materie prime provenienti da uffici o da luoghi non residenziali/abitazioni domestiche precedentemente non raccolte a fini di riciclaggio;

— materie prime provenienti da fonti comunali precedentemente non raccolte a fini di riciclaggio;

— raccolte esistenti».

Inoltre, almeno il 50 % della carta di recupero utilizzata deve provenire da uffici e imprese e, analogamente, almeno il 50 % della carta di recupero utilizzata deve provenire da nuove raccolte di materia prima precedentemente non organizzate a fini di riciclaggio.

(8) Poiché, secondo il bando di gara, sono prioritarie le raccolte di carta provenienti da uffici e/o da imprese rispetto a quelle provenienti da altre fonti, le autorità del Regno Unito prevedono che, molto probabilmente, verrà scartata l'offerta che comprenderà una percentuale elevata di raccolte esistenti oppure di carta di recupero domestica anziché carta di recupero S&S senza legno proveniente da uffici e/o imprese.

Intensità di aiuto e costi ammissibili

(9) Benché l'intensità finale dell'aiuto concesso ai singoli beneficiari risulti dal bando di gara, l'intensità massima per le grandi imprese e per le PMI è pari al 30 % e, rispettivamente al 40 % rispettivamente maggiorabili di 5 punti percentuali se il beneficiario è ubicato in una regione assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), oppure del 10 % se il beneficiario è ubicato in una regione assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

(10) Nei casi in cui l'intero investimento non venga realizzato senza l'aiuto e una parte o la totalità di detto investimento vada al di là dello stato dell'arte, il Regno Unito adotterà un elemento di comparazione appropriato. I costi ammissibili saranno calcolati al netto dei vantaggi derivanti dall'eventuale aumento di capacità, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

[1] http://www.paper.org.uk/info/reports/fact2006colour0707.pdf

(11) Qualora l'aiuto riguardi, ad esempio, un investimento in un nuovo impianto di produzione di S&S, conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, in prosieguo «la disciplina ambiente» ([1]), i costi ammissibili saranno i costi di investimento del nuovo stabilimento dedotti i costi di un impianto convenzionale di produzione di carta S&S analogo. Se invece il progetto riguarda unicamente un'unità di de-inchiostrazione addizionale rispetto alle unità di di-inchiostrazione esistenti, oppure la costruzione di nuova capacità di produzione convenzionale ma con l'aggiunta di un'unità di de-inchiostrazione supplementare per conformarsi ai criteri del regime, allora i sovraccosti di investimento necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale sarebbero semplicemente i costi di queste unità di de-inchiostrazione addizionali.

(12) Le autorità britanniche si sono impegnate a inviare alla Commissione una relazione annuale contenente una descrizione, per ciascun beneficiario, del termine di comparazione utilizzato per dedurre dai costi ammissibili l'investimento di riferimento analogo sul piano tecnico, ma che non fornisce lo stesso grado di tutela ambientale conformemente al principio di cui al punto 37 della disciplina ambiente.

L'investimento deve andare al di là dello «stato dell'arte»

(13) Il Regno Unito sovvenzionerà unicamente investimenti destinati alla produzione di carta S&S a partire da carta di recupero S&S senza legno, quando l'investimento oltrepassi lo stato attuale dell'arte. Ciò significa che i progetti dovranno comportare nuove tecnologie e nuovi processi di produzione, la cui sperimentazione o dimostrazione contribuiranno a superare i principali ostacoli tecnici al riciclaggio di carta S&S, in particolare la de-inchiostrazione dei residui cartacei senza legno. È infatti fondamentale l'utilizzo di un processo di de-inchiostrazione altamente efficace in quanto i consumatori di carta S&S esigono una carta da stampa lucente, limpida e bianca. Per quanto concerne la carta da ufficio, il Regno Unito ha indicato che sono utilizzati i seguenti metodi di stampa:

Metodi di stampa per la carta da ufficio (*)

Carta da ufficio	Metodi di stampa
Carta per fotocopie; stampati informatici	Xerografia (stampa laser) prevalentemente monocroma Getto d'inchiostro in particolare per la stampa a colori
Lettere, stampati commerciali, ecc.	Stampa offset heatset Stampa offset a fogli XerografiaGetto d'inchiostro

(*) Carré B. & Magnin L., 7th Research Forum on Recycling, 2004.

([1]) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(14) Tuttavia un numero considerevole (e in rapido aumento) di questi metodi di stampa non permette ancora una deinchiostrazione efficace ed eco-compatibile ([2]). Tra questi inchiostri figurano gli inchiostri a base di acqua, ivi compresi i diversi inchiostri a getto d'inchiostro, la maggior parte dei toner solidi e l'insieme dei toner liquidi di prima generazione. Inoltre, gli inchiostri contenenti particelle da 10 a 100 μm possono, in linea di principio, subire la deinchiostrazione, ma questo metodo è nettamente meno efficace per valori inferiori e superiori a tale spettro ([3]). Ricerche recenti hanno dimostrato che la presenza di una quantità per quanto molto limitata (ad esempio 10 %) di inchiostri neri a getto d'inchiostro a base di pigmenti in un miscuglio di carte riciclate comprometterebbe la deinchiostrabilità dell'intero miscuglio che non si presta quindi più alla fabbricazione di carta S&S ([4]).

(15) Le imprese, tra cui M-Real, che attualmente fabbricano carta a partire da rifiuti di carta S&S, utilizzano materie prime specifiche, come gli stampati commerciali che offrono una qualità valida e costante e permettono nella maggior parte dei casi una deinchiostrazione relativamente semplice. I diversi rifiuti cartacei provenienti da uffici che formano oggetto della gara conterranno una percentuale elevata di inchiostri a getto d'inchiostro e di toner la cui deinchiostrazione pone problemi tecnici tuttora irrisolti ([5]).

(16) Oltre agli aspetti puramente tecnici, gli offerenti prescelti dovranno dimostrare che intendono utilizzare una tecnologia, e/o metodi che vanno al di là dello stato dell'arte già messi a punto e utilizzati correntemente, ossia una tecnologia e/o metodi «economicamente redditizi e quindi correnti».

Notifica di aiuti individuali di importo rilevante

(17) Le autorità del Regno Unito si sono impegnate, conformemente al punto 76 della disciplina ambiente, a notificare alla Commissione ogni progetto individuale di aiuto all'investimento concesso in base al regime in causa, ove i costi ammissibili superino 25 milioni di euro e l'aiuto ecceda 5 milioni di euro in equivalente sovvenzione lordo, e a non concedere aiuti del genere prima che siano autorizzati dalla Commissione.

([2]) «Assessment of the changing print market and its potential consequences for the deinking sector», Pira International. http://www.piranet.com/

([3]) Carré, B., Magnin, L., et Ayala, C., «Digital Prints: a survey of the various deinkability behaviours», Centre Technique du Papier, Grenoble.

([4]) Table ronde européenne sur le désencrage des impressions numériques, Munich, 31 janvier 2007. Axel Fischer, INGEDE.

([5]) Cfr. ad esempio, i documenti elaborati dalla International Association of the De-Inking Industry (INGEDE) di cui molti sono disponibili sul sito: http://www.ingede.com/ingindxe/publications.html

Misure adeguate

(18) Le autorità britanniche si sono impegnate ad adattare il regime alla nuova disciplina ambiente quando entrerà in vigore e ad informare la Commissione delle misure adeguate adottate per conformarvi il regime.

3. RAGIONI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO EX ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

(19) Nella decisione di avvio del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha formulato le seguenti riserve circa la compatibilità del regime di aiuti.

(20) La Commissione dubitava della giustificazione addotta dalle autorità britanniche, ossia che l'attuale limitato utilizzo di contenuto riciclato nella produzione di carta S&S nella Comunità sia sufficiente per affermare che la fabbricazione di carta S&S mediante fibre riciclate va al di là dell'attuale «stato dell'arte» della tecnologia nella Comunità.

(21) La Commissione non era convinta della necessità di un aumento della capacità di produzione di carta nel Regno Unito per accrescere la domanda di raccolta di rifiuti cartacei.

(22) La Commissione non era certa che la misura fosse destinata a massimizzare i vantaggi ambientali, in quanto la carta di recupero S&S potrebbe essere utilizzata per fabbricare molti altri prodotti.

(23) La Commissione nutriva dubbi circa il metodo di calcolo dei costi ammissibili proposto dal Regno Unito. Il metodo inizialmente proposto dalle autorità britanniche si basava sull'ipotesi che qualora il mercato non consenta la realizzazione dell'investimento in questione, i costi ammissibili rilevanti equivarrebbero alla totalità dei costi dell'investimento. Pertanto non verrebbero dedotti i costi di un investimento di riferimento che crea la stessa capacità, ma che non fornisce gli stessi vantaggi ambientali. La Commissione riteneva che nel caso in cui non si tenesse conto di siffatto riferimento, il calcolo dei costi sarebbe sproporzionato e di conseguenza non sarebbe conforme al punto 37 della disciplina ambiente.

(24) Infine la Commissione non era certa che la misura proposta dal Regno Unito rappresentasse lo strumento meno distorsivo della concorrenza idoneo a risolvere il problema in questione.

4. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

(25) Sia M-Real che CPI hanno sostenuto che il regime di aiuti proposto dal Regno Unito va al di là dello stato attuale dell'arte senza tuttavia fornire precisazioni dettagliate al riguardo. La CPI ha inoltre sottolineato i benefici ambientali della misura e ha sostenuto che il regime non dovrebbe causare alcuna distorsione di concorrenza.

5. OSSERVAZIONI FORMULATE DAL REGNO UNITO

(26) In seguito all'avvio del procedimento, il Regno Unito ha assunto altri impegni relativi all'attuazione del regime di aiuti notificato (cfr. sezione 2) e ha fornito ulteriori informazioni e argomenti per dissipare i dubbi inizialmente manifestati dalla Commissione. Il Regno Unito ha fornito informazioni scientifiche e statistiche concernenti lo stato dell'arte della tecnologia del riciclaggio di carta S&S.

(27) Quanto ai vantaggi ambientali, il Regno Unito ha sostenuto che l'utilizzo di carta di recupero S&S per produrre nuova carta S&S è più efficiente dell'impiego della stessa per fabbricare carta tissue o combustibile per la produzione di energia. Inoltre, l'infrastruttura esistente e gli utilizzi attuali della carta di recupero S&S non sarebbero sufficienti per assorbire i quantitativi di carta S&S di recupero oggigiorno prodotti. Si prevede che questo problema aumenterà in futuro in quanto crescerà il consumo di carta di recupero S&S e, di conseguenza, aumenterà anche il volume di carta di recupero S&S prodotto. Pertanto, le autorità del Regno Unito ritengono che l'identificazione di nuovi utilizzi per la carta di recupero S&S ridurrà il volume di carta di recupero S&S attualmente destinato alle discariche oppure a utilizzi meno efficaci dei rifiuti, tra cui il combustibile.

(28) Il Regno Unito ha sostenuto che il fallimento fondamentale del mercato in causa è da imputarsi alla mancanza di utilizzi durevoli rispetto alla crescente eccedenza di rifiuti di carta S&S e che era essenzialmente per tale ragione che proponeva il regime in questione. Il fatto di incentivare direttamente la capacità di riciclaggio costituirebbe quindi il mezzo migliore per ovviare a tale fallimento e conseguire i vantaggi ambientali.

6. VALUTAZIONE DELLA MISURA

6.1. Sussistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(29) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(30) Nella fattispecie, la misura sarà finanziata mediante risorse concesse dallo Stato in base al programma WRAP. L'aiuto sarà accordato a beneficiari individuali. Le procedure di selezione concorrenziali possono garantire che l'entità dell'intervento si limiterà al minimo, ma non ne eliminano il carattere di aiuto. La misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza, in quanto può coprire una parte considerevole dei costi di investimento, consentendo quindi al beneficiario di applicare un prezzo inferiore per i prodotti di carta S&S che fabbrica. La misura inciderà sia sul mercato della carta nuova, che sul mercato dei rifiuti cartacei che costituiscono una materia prima preziosa per l'industria della carta. La misura verosimilmente incide sugli scambi tra Stati membri, poiché sia la carta nuova che la carta di recupero formano oggetto di scambi internazionali. Gran parte della carta utilizzata nel Regno Unito è importata, principalmente da altri Stati membri, e il Regno Unito figura tra i principali esportatori di carta di recupero ([1]).

(31) Pertanto il regime di aiuti in questione deve essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(32) Nel notificare alla Commissione il regime in causa, il Regno Unito ha soddisfatto l'obbligo ad esso incombente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

6.2. **Compatibilità dell'aiuto all'investimento per aumentare il tasso di riciclaggio di carta in base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente**

(33) Benché sia concesso a fini di tutela ambientale, l'aiuto in questione non rientra nell'ambito della disciplina comunitaria in materia. Il punto 29 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente non si applica ad aiuti agli investimenti in capacità di riciclaggio di carta benché ciò aumenti il tasso di riciclaggio di carta S&S. Questo punto si applica ad aiuti che incoraggiano il beneficiario a ridurre il suo proprio inquinamento. Non si applica invece ad aiuti che incoraggiano il beneficiario a ridurre l'inquinamento generato dalle attività di altre imprese. La disciplina comunitaria in materia di ambiente si basa sul principio generale «chi inquina paga» e ogni interpretazione di detta disciplina dovrebbe rigorosamente conformarsi a questo principio basilare. Questa interpretazione è confermata dal punto 18, lettera b), della disciplina che stabilisce che «gli aiuti possono altresì avere un effetto incentivante soprattutto per stimolare le imprese ad andare al di là delle norme vigenti o a compiere investimenti supplementari volti a ridurre gli impianti meno inquinanti» ed è stato applicato in quanto tale dalla Commissione in altri casi di investimenti volti ad aumentare la capacità di riciclaggio di carta.

(34) Il regime di aiuti in questione può aumentare la capacità di produzione di carta S&S il che provocherebbe un aumento dei quantitativi di carta di recupero che sarebbero soltanto parzialmente riciclati. In ogni caso, soltanto una parte della carta di recupero utilizzata per fabbricare carta S&S nuova sarà costituita da carta venduta dai singoli beneficiari. Di conseguenza, la Commissione ritiene improbabile che l'aumento del tasso di riciclaggio di carta riduca l'inquinamento provocato direttamente dai beneficiari. È più probabile che i benefici ambientali derivino da effetti indiretti sulla domanda e sull'offerta di carta di recupero che incidono su tutti gli utenti e fornitori di rifiuti cartacei in questione e non solo sul beneficiario.

(35) Altre interpretazioni della disciplina potrebbero indurre gli Stati membri a sovvenzionare grandi progetti d'investimento, con intensità elevate, in tutti quei settori nei quali i prodotti usati possono essere impiegati come materia prima per la produzione o nei quali siffatta utilizzazione è generalizzata. Inoltre, quest'interpretazione permetterebbe di eludere le norme accordando aiuti non a chi inquina che secondo il diritto comunitario non sarebbe tenuto a preoccuparsi dell'inquinamento prodotto da altre imprese, bensì alle imprese che tentano di lottare contro l'inquinamento.

(36) Tuttavia, come è spiegato in prosieguo, è possibile che parte (parti) dei progetti di investimento selezionati siano ammissibili ad aiuto ambientale per altri motivi.

6.3. **Compatibilità dell'aiuto all'investimento per aumentare il tasso di riciclaggio di carta in base agli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale e ad altre disposizioni del trattato**

(37) Il Regno Unito non ha fornito informazioni che consentano di autorizzare il regime in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 ([2]).

(38) Benché integri le maggiorazioni regionali di intensità previste dalla disciplina ambiente, il regime è stato notificato esclusivamente come aiuto all'ambiente. Di conseguenza la Commissione tiene conto delle maggiorazioni regionali di intensità del regime, ma non può considerare che il regime in quanto tale sia compatibile con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore della tutela dell'ambiente. Ciononostante, sarebbe possibile un'analisi diversa dell'aiuto regionale se la Commissione dovesse valutare le notifiche individuali e ricevesse informazioni relative ai beneficiari.

([1]) CEPI, Special Recycling 2004 Statistics. Pag. 5, disponibile sul sito: http://www.cepi.org/files/Sp%20Rec%202005-135002A.pdf

([2]) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(39) La Commissione ritiene che non siano applicabili altre norme basate sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e che il regime non possa beneficiare di altre deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

6.4. **Compatibilità dell'aiuto direttamente in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)**

(40) Poiché la disciplina ambiente non è applicabile, il caso deve essere valutato direttamente in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), come la Commissione ha già fatto in passato, in particolare in due occasioni concernenti un regime di riciclaggio gestito da WRAP [1] e in due altri casi concernenti il settore della carta [2].

(41) Per quanto riguarda gli aiuti ad investimenti che permettono ai beneficiari di ridurre i rifiuti generati da altre imprese (in particolare mediante la gestione dei rifiuti e il riciclaggio), la Commissione ha sistematicamente applicato i seguenti criteri in aggiunta alle condizioni relative agli aiuti all'investimento enunciate nella disciplina ambiente:

a) l'aiuto non sgrava indirettamente chi inquina da un onere che dovrebbe sostenere in base al diritto comunitario né da altri oneri che dovrebbero essere considerati come costi di gestione normali dell'impresa che inquina;

b) l'investimento va la di là dello «stato dell'arte della tecnologia» o utilizza tecnologie classiche in maniera innovativa;

c) i materiali trattati, in assenza dell'aiuto, verrebbero eliminati o trattati in maniera meno rispettosa dell'ambiente, e

d) l'investimento non si limita ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza incrementarne la raccolta.

a) *L'investimento non sgrava indirettamente chi inquina da un onere che dovrebbe sostenere in base al diritto comunitario*

(42) Benché esistano obiettivi comunitari per quanto concerne il riciclaggio di rifiuti cartacei fissati dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti [3], in base alla legislazione comunitaria le cartiere non sono tenute a raccogliere o a riciclare la carta da esse venduto. Il diritto comunitario non impone neppure l'obbligo agli uffici e ad altri utilizzatori del settore privato di carta S&S di provvedere alla raccolta e al riciclaggio della carta che utilizzano. Pertanto la Commissione ritiene che il regime proposto dal Regno Unito non dispensi i beneficiari o i fornitori di carta di macero da alcun onere imposto dal diritto comunitario.

b) *L'investimento va al di là dello «stato dell'arte della tecnologia» o utilizza tecnologie classiche in maniera innovativa*

(43) Recentemente, la Commissione ha interpretato lo «stato dell'arte della tecnologia» come un processo in base al quale l'utilizzo di rifiuti per fabbricare un prodotto finale costituisce una pratica corrente economicamente redditizia. Se necessario, il concetto di «stato dell'arte della tecnologia» dovrebbe essere interpretato nell'ottica della tecnologia europea nonché dal punto di vista del mercato comune.

(44) In generale, l'utilizzo di carta da macero per fabbricare carta costituisce un'attività redditizia e in espansione [4]. In casi precedenti la Commissione ha considerato che per taluni tipi di carta non si dovrebbe ritenere che l'utilizzo di carta di recupero vada al di là dello stato attuale della tecnologia nella Comunità [5].

(45) Tuttavia il regime di aiuti presentato dal Regno Unito si limita ad aumentare la capacità di produzione di carta S&S utilizzando carta S&S di recupero. Le statistiche fornite dal Regno Unito indicano che i tassi di riciclaggio di carta S&S di recupero nell'UE sono eccezionalmente bassi rispetto al resto degli altri tipi di carta. E, fatto più importante, esistono barriere tecnologiche che impediscono la fabbricazione di carta S&S nuova da carta S&S di recupero, in particolare difficoltà di de-inchiostrazione di alcuni inchiostri utilizzati per stampare carta S&S. Inoltre, secondo gli impegni assunti dal Regno Unito, l'aiuto non sarà concesso in relazione a tecnologie che sono già state sviluppate e che sono attualmente in uso, ossia tecnologie economicamente redditizie e, di conseguenza, prassi corrente.

(46) Pertanto la Commissione ammette che l'investimento ammissibile nel quadro del regime testé descritto riguardante la de-inchiostrazione di carta S&S di recupero va al di là dello stato attuale della tecnologia nella Comunità. Tuttavia la Commissione dovrà valutare più dettagliatamente l'ottemperanza a tale criterio qualora il Regno Unito notificasse grandi sovvenzioni individuali nell'ambito del regime conformemente all'impegno assunto (cfr. punto 16).

---

[1] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 59 e N 412/05.

[2] GU L 314 del 28.11.2003, pag. 26 e rispettivamente GU L 53 del 26.2.2005, pag.66. I criteri utilizzati in questi casi sono anche stati riportati nella Relazione annuale della concorrenza del 2004.

[3] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

[4] CEPI, Special Recycling 2004 Statistics, pag. 5, disponibile sul sito: http://www.cepi.org/files/Sp%20Rec%202005-135002A.pdf.
Cfr. inoltre le decisioni della Commissione nel caso Hamburger AG (C 72/01), 9 aprile 2002, GU L 296 del 20.10.2002, pag. 50, e Kartogroup (N184/2000), 18 luglio 2001, GU C 5 dell'8.1.2002, pag. 2.

[5] C73/2003 Stora Enso LangerBrugge, GU L 53 del 26.2.2005, pag. 66. In questo caso la Commissione ha concluso che una fabbrica che produce carta da giornale utilizzando al 100 % carta da giornale di recupero rientra nello stato della tecnologia nell'UE.

c) *In assenza dell'aiuto, i materiali trattati verrebbero eliminati oppure sarebbero trattati in una maniera meno rispettosa dell'ambiente e d) l'investimento non si limita ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza incrementarne la raccolta*

(47) Dato che il Regno Unito impone opportune condizioni per quanto concerne la percentuale minima di carta da macero che altrimenti non sarebbe raccolta e verrebbe eliminata nelle discariche, la Commissione ha appurato che il regime produrrà un effettivo e sostanziale beneficio per l'ambiente. Gli effetti secondari derivanti dallo sviluppo di nuove tecnologie e dall'accresciuta domanda di carta S&S di recupero possono ulteriormente aumentare i benefici ambientali procurati dal regime.

(48) In ogni caso l'aiuto non inciderà unicamente sull'utilizzatore della carta, ma contribuirà effettivamente ad accrescere le raccolte di questo tipo di carta.

(49) La condizione secondo la quale almeno il 50 % della materia prima non deve essere stata previamente raccolta a fini di riciclaggio, è importante per ridurre le potenziali distorsioni di concorrenza in relazione a concorrenti che utilizzano anch'essi carta S&S di recupero, tra cui i fabbricanti di carta tissue e i venditori di pasta di carta riciclata.

(50) La Commissione dovrà analizzare più dettagliatamente il rischio di distorsioni di concorrenza e i vantaggi ambientali dei singoli casi che saranno notificati dal Regno Unito in base all'impegno di cui al punto 17, in modo da valutare il livello di raccolte presso uffici e imprese, il livello di nuove raccolte addizionali e le raccolte presso PMI.

Intensità di aiuto

(51) Le intensità di aiuto notificate sono conformi ai punti 34 e 35 della disciplina ambiente.

Costi ammissibili

(52) In precedenti casi riguardanti l'aumento di capacità di riciclaggio di carta la Commissione ha stabilito un parallelo con la disciplina ambiente [1]. In base al punto 37 della succitata disciplina, i costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementari (sovraccosti) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Come indicato sopra, ai punti 9-11, il Regno Unito si è impegnato a rispettare tale condizione. La Commissione osserva che l'aiuto può riguardare situazioni diametralmente opposte, quali investimenti in nuova capacità di produzione di carta, a prescindere dal fatto che gli impianti siano sostituiti o meno, investimenti in conversioni e altre modifiche apportate alla capacità di produzione di carta S&S esistente, investimenti in nuovi impianti di fabbricazione di pasta di carta, investimenti in conversioni o in altre modifiche apportate a fabbriche di pasta di carta esistenti, investimenti in nuovi impianti di de-inchiostrazione, investimenti in conversioni e in modifiche ad impianti di de-inchiostrazione esistenti e altri investimenti. A tale riguardo il Regno Unito si è impegnato a calcolare in tutti i casi i costi ammissibili detraendo dai costi d'investimento ogni elemento di comparazione appropriato [2]. La Commissione è consapevole del fatto che l'identificazione dell'elemento di comparazione appropriato può comportare una valutazione tecnicamente complessa. Ciononostante, le autorità del Regno Unito si sono impegnate ad inviare una relazione annuale alla Commissione che conterrà una descrizione, per ciascun beneficiario, dell'elemento di comparazione appropriato utilizzato volta per volta. La Commissione ritiene che gli impegni assunti dal Regno Unito limitino rigorosamente i costi ammissibili ai sovraccosti necessari per conseguire l'obiettivo ambientale e tengano conto in ogni caso di un investimento analogo di capacità simile che non assicura lo stesso grado di tutela ambientale. Il Regno Unito si è impegnato a rispettare le condizioni di cui al punto 76 della disciplina ambiente che stabiliscono l'obbligo di notificare individualmente gli aiuti superiori a 25 milioni di euro e gli aiuti eccedenti 5 milioni in equivalente sovvenzione lordo. Grazie a tale impegno la Commissione potrà verificare il calcolo dei costi ammissibili per le notifiche individuali di aiuti di importo rilevante.

7. **CONCLUSIONE**

(53) La misura notificata rientra nella definizione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, e il Regno Unito ha soddisfatto l'obbligo ad esso incombente di notificare l'aiuto a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(54) L'aiuto notificato è volto a ridurre l'inquinamento provocato da altre imprese, ma non le sgrava indirettamente da un onere imposto dal diritto comunitario. L'aiuto riguarda investimenti che vanno al di là dello stato attuale della tecnologia e si prevede che abbia effettivamente un effetto positivo sull'ambiente, in quanto concerne materiali che altrimenti sarebbero eliminati nelle discariche oppure trattati in maniera meno rispettosa dell'ambiente. L'aiuto non si limiterà ad aumentare la domanda di materiali da riciclare senza aumentarne la raccolta.

[1] C 73/2003 Stora Enso Langerbrugge, GU L 53 del 26.2.2005, pag. 66.

[2] In assenza di norme, i costi ammissibili includono i costi di investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che sarebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese in questione in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

(55) I costi ammissibili del regime saranno calcolati in base al punto 37 della disciplina ambiente.

(56) Conformemente al punto 76 della suddetta disciplina, il Regno Unito notificherà alla Commissione i casi individuali di aiuto all'investimento concessi in base al regime i cui costi ammissibili superino i 25 milioni di euro oppure eccedano 5 milioni di euro in equivalente sovvenzione lordo.

(57) L'aiuto è pertanto considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime notificato di aiuti di Stato WRAP Printing and Writing Paper, per il quale il Regno Unito intende bandire un bando di gara, con una dotazione massima di 20 milioni di GBP (circa 28,6 milioni di euro) e valido fino al 31 marzo 2011, è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

È di conseguenza autorizzata l'esecuzione della misura.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione